



Tribunale di Bari

Sezione specializzata in materia di Imprese sezione civile

R.G. 1646 / 2025

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone Presidente est.

dott.ssa Assunta Napoliello Giudice

dott. Michele De Palma Giudice

all'esito dell'udienza del 22/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- l'attore Parte_1, nella qualità di socio della Noi Energia S.r.l., ha promosso innanzi a questa Sezione Specializzata, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., impugnativa della delibera assembleare dell'8.11.2024, con cui è stata approvata: a) la ratifica di compenso aggiuntivo agli amministratori Parte_2, CP e [...] CP_2 per il periodo 2022 - 2024; b) la determinazione di nuovi compensi per l'anno 2025 per gli amministratori CP e Parte_2
- l'impugnativa si fonda su asserita illiceità dell'oggetto della delibera, in ragione dell'attribuzione dei maggiori compensi in forza di simulato equilibrio patrimoniale, a fronte di reale situazione di crisi aziendale, occultata con dati di bilancio non veritieri e per i quali pende separata impugnazione della relativa delibera di approvazione;
- in subordine, l'attore ha impugnato la deliberazione di riconoscimento e determinazione dei compensi agli amministratori per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, per conflitto d'interesse di alcuni dei soci votanti, nonché per incongruità degli importi;
- con separato ricorso Parte_1 ha chiesto la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività della delibera dell'08.11.2024, ai sensi dell'art. 2378, comma III, c.c.;
- con ordinanza del 14.03.2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata;
- la convenuta, costituendosi tempestivamente nel presente giudizio, ha, con la comparsa dell'11.04.2025, sollevato, in via preliminare ed in rito, eccezione di incompetenza del Tribunale adito;

- con la memoria 171 ter c.p.c. n. 1, l'attore ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta e all'ordinanza resa, in sede cautelare, in data 14.03.2025;
- la causa è stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata al Collegio.

Ritenuto, in diritto, che:

L'art. 29 dello statuto sociale di Noi Energia s.r.l. prevede che: *“Le controversie che potessero sorgere fra la società, gli amministratori ed i soci, in dipendenza del presente statuto, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza necessità di rigide procedure formali, sperando comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti”*;

ferma l'applicabilità del disposto dell'art. 838 quater c.p.c., la questione relativa al compenso degli amministratori, riguardante la delibera impugnata, non attiene a diritti indisponibili, per cui può essere sottoposta alla decisione arbitrale, se – come nella specie – lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società (Cfr. Cass. Sez. I, n. 2759/2016);

la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16625/2013) nell'interpretare il concetto di diritti disponibili o indisponibili (questi ultimi rientranti nella competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria) ha affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.) (..) dovendo l'ambito dei diritti indisponibili ritenersi circoscritto “a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte” (cfr. Cass. n. 3772/2005 e Cass. n. 18600/2011);

la Corte ha inoltre espressamente riconosciuto che non vi è alcun argomento (né letterale né, tantomeno, sostanziale), dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società e i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione del citato articolo 34, il legislatore ha ritenuto necessario (in ragione della loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle ad una apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all'art. 36 del citato D.Lgs., che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente (Cass. Civ. n. 17283/2015);

da ultimo, nel riconoscere carattere generale alla regola dell'arbitrabilità, la Suprema Corte ha ribadito che l'impugnazione di delibere societarie è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Cass. Civ. sez. I n. 9434/2023);

l'impugnativa in esame riguarda, quindi, questioni compromettibili in arbitri, atteso che la questione, non compromettibile in arbitri, relativa all'inosservanza nella redazione del bilancio dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertente su diritti indisponibili (cfr. Cass. Sez. I n. 14665/2019) costituisce antefatto estraneo al presente giudizio.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto diretto della delibera impugnata concerne il compenso degli amministratori ed incide direttamente sulla posizione individuale del socio senza coinvolgere -se non in via mediata ed indiretta- interessi superindividuali, cosicché deve affermarsi la compromettibilità della lite.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il testo dell'art. 819-ter c.p.c., prevedendo la facoltà d'impugnare con il regolamento di competenza la sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, ha determinato una radicale modifica dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, ponendo in risalto la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale e sostitutivo della stessa, e riconfigurando in termini di competenza il rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24153; Cass., Sez. I, 8/03/2016, n. 4526; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23176), così determinando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, secondo cui la relativa questione atteneva al merito della controversia, avendo ad oggetto la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, configurabili come rinuncia delle parti alla giurisdizione statale ed all'azione giudiziaria in favore della soluzione della controversia sul piano privatistico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 3/08/2000, n. 527; Cass., Sez. III, 19/02/2003, n. 2501; Cass., Sez. I, 24/04/2001, n. 6007).

L'inquadramento del rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario nella nozione di competenza ha imposto, quindi, la qualificazione dell'eccezione di compromesso quale eccezione di natura processuale (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903), per cui in applicazione dei principi sopra riportati, che si condividono, la questione si pone quale questione di competenza e deve quindi essere risolta con ordinanza (art.44 c.p.c.), previo invito alle parti a precisare le conclusioni (Cass. Civ. sez. VI, 21/07/2011, n.16005), come avvenuto nella specie.

Deve quindi affermarsi l'incompetenza del Tribunale adito, con compensazione parziale delle spese legali – alla luce dell'adesione alla eccezione di incompetenza da parte del convenuto nella prima difesa di merito e non anche cautelare - e liquidazione del 50 % delle spese secondo soccombenza, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'iter, commisurati al valore indeterminabile della domanda, complessità media;

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese, così dispone:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro;
- 2) condanna parte attrice alla refusione del 50% delle spese legali sostenute dalla società convenuta, liquidate per l'intero in € 3.808,00, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge e compensa le spese per il residuo, pari alla metà delle somme di cui innanzi.

Così deciso nella camera di consiglio in Bari, il 2.2.2026.

Il Presidente

Raffaella Simone